

Campania

Legge regionale 19 gennaio 2009 n. 1 (Art. 3)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009.

Publicata nel B.U. Campania 26 gennaio 2009, n. 5.

Art. 3

Azioni per il monitoraggio ed il contenimento dei prezzi di beni e di servizi di largo consumo.

1. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di una convenzione con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'[articolo 2, comma 198 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (legge finanziaria 2008), per contribuire con la propria organizzazione alle azioni tese al monitoraggio e al contenimento dei prezzi di beni e di servizi di largo consumo nel territorio regionale. La Giunta regionale provvede, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, ad una campagna di informazione sulle variazioni dei prezzi di beni e servizi di largo consumo.
2. La Giunta regionale promuove la stipula di convenzioni con i comuni e con le associazioni dei coltivatori diretti e dei grandi e piccoli produttori ortofrutticoli volte a disciplinare l'istituzione nei comuni della Campania di banchi alimentari, da tenersi almeno due volte a settimana, ove sono posti in vendita, a prezzi di particolare favore, i prodotti agricoli campani. Nelle predette convenzioni sono stabilite misure di esonero dal pagamento della Tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (TOSAP) ovvero contributi a carico della Regione per i soggetti suindicati.
3. La Regione, al fine di rilanciare le attività commerciali e riqualificare i centri storici e urbani, promuove sul proprio territorio processi di aggregazione e di valorizzazione delle piccole imprese commerciali e artigianali mediante l'istituzione e il riconoscimento dei **centri commerciali naturali**.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli enti locali e delle categorie interessate e previo parere della commissione consiliare competente, definisce la disciplina istitutiva dei **centri commerciali naturali**.
5. Alle risorse occorrenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede attraverso il Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (PASER).